

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO

NEI COMUNI DI GORIZIA E MONFALCONE.

CIG 6891736874

TRA

ISONTINA AMBIENTE S.R.L., con sede legale in via Cau de Mezo n. 10 a Ronchi dei Legionari (GO) e codice fiscale n.01123290312, qui rappresentata da [●][●], nato a [●] ([●]) il [●][●][●], codice fiscale [●], in qualità di [●], (di seguito denominata “**IS.A**” oppure anche “**Stazione Appaltante**” o “**Società**”);

E

la ditta [●] con sede legale in [●] n. [●] a [●] ([●]) e codice fiscale n. [●], qui rappresentata da [●][●], nato a [●] ([●]) il [●][●][●], codice fiscale [●], in qualità di [●], (di seguito l’ “**Appaltatore**”)

Stazione Appaltante e Appaltatore di seguito indicati anche congiuntamente “**Parti**” e disgiuntamente “**Parte**”

PREMESSO CHE

a) con [●] n. [●] del [●] è stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di spazzamento manuale e meccanizzato nei Comuni di Gorizia e Monfalcone, da aggiudicarsi ai sensi degli artt. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

b) trattasi di appalto riservato ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 50/2016;

c) in data [●][●][●], con provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n. [●], in esito all’esperimento della procedura di gara, l’appalto è stato aggiudicato a [●][●][●];

d) l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace al positivo esito dei controlli previsti dall’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016;

e) con nota prot. n. [●] del [●] è stata inviata ai tutti i soggetti controinteressati la comunicazione di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016;

f) alla data del [●][●][●] risulta decorso il termine dilatorio previsto *ex lege* e che [non sono pervenuti impugnazioni o ricorsi] / [sono stati respinti tutti i ricorso e/o le impugnazioni

pervenute in sede cautelare/in sede di merito].

g) in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 159/2011, è stata acquisita la documentazione antimafia e la stessa viene conservata in atti;

h) il Responsabile del procedimento, in contraddittorio con l'Appaltatore, ha concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle attività dedotte nell'appalto senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell'Appaltatore stesso;

i) occorre provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con [●];

Tutto ciò premesso

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1. Le premesse, gli allegati e tutti i Documenti Contrattuali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo a definire la complessiva volontà delle Parti.

1.2. Per Documenti Contrattuali si intendono:

a) il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato [●]);

b) il Bando di Gara (Allegato [●]);

c) il Disciplinare di Gara (Allegato [●]);

d) l'Offerta tecnica (Allegato [●]) e l'Offerta economica (Allegato [●]) presentate dall'Appaltatore in corso di gara;

e) Scheda di controllo della qualità del servizio (Allegato [●]).

1.3. Il presente Contratto – unitamente ai Documenti Contrattuali – disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente

Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la Stazione Appaltante per l'esecuzione del servizio oggetto di affidamento, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

2.1 Con il presente Contratto IS.A. affida all'Appaltatore che, senza condizioni o riserve, accetta, l'appalto per lo svolgimento dei servizi di spazzamento manuale e meccanizzato nei Comuni di Gorizia e Monfalcone, quale previsto e dettagliato nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

2.2. L'Appalto dovrà essere eseguito dall'Appaltatore in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, dei Regolamenti di Igiene Urbana vigenti nei Comuni sui quali verranno espletati ed in conformità a quanto previsto dalle leggi e norme tecniche Nazionali e Regionali vigenti in materia.

2.3. I servizi oggetto del presente Contratto costituiscono attività di natura essenziale e di pubblico interesse, esercitati in diritto di privativa dai Comuni soci della Stazione Appaltante. I servizi oggetto del presente Contratto non possono, dunque, per nessuna ragione, essere sospesi, abbandonati o anche solo rimandati dall'Appaltatore.

2.4. La Stazione Appaltante si riserva, in base a specifiche esigenze emergenti anche nel corso dell'esecuzione dell'Appalto, di richiedere modifiche all'articolazione degli orari come stabilita nel Capitolato Speciale d'Appalto nel rispetto del sinallagma contrattuale senza che l'Appaltatore possa vantare diritti, pretese e/o rifiutare l'adesione a tali richieste.

ARTICOLO 3 – DURATA

3.1. L'Appalto ha la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di consegna del servizio, che avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto. Alla

scadenza del presente Contratto, il rapporto negoziale tra le Parti si intenderà risolto di diritto senza obbligo di formale disdetta.

3.2. La Stazione Appaltante ha facoltà – a proprio insindacabile giudizio e senza che l'Appaltatore possa opporre rifiuto – di estendere (alle medesime condizioni) la durata del presente Contratto per un ulteriore periodo della durata massima di anni 3 (tre), previo invio di una comunicazione scritta con almeno 180 (centottanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza del primo triennio contrattuale.

3.3. A prescindere dall'estensione di cui al comma che precede, la durata dell'appalto potrà eventualmente e comunque essere protratta, sulla base di semplice comunicazione scritta della Stazione Appaltante, in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'individuazione di un nuovo Appaltatore e del conseguente passaggio gestionale, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle dette procedure.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO

4.1 Il Corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Contratto e dai Documenti Contrattuali è pari a complessivi € [●] (euro [●]) a cui deve aggiungersi l'IVA come per legge (di seguito "*Corrispettivo*"). Il Corrispettivo su base annua è quindi pari ad € [●] (euro [●]) oltre IVA. Tale Corrispettivo su base annua è così suddiviso: per i servizi nel Comune di Gorizia € [●] (euro [●]) oltre IVA; per i servizi nel Comune di Monfalcone € [●] (euro [●]) oltre IVA.

4.2 Il Corrispettivo è determinato "a corpo" e forfettariamente e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili ed in conformità al presente Contratto e agli altri Documenti Contrattuali. Nel Corrispettivo devono, altresì, intendersi ricompresi tutti i costi necessari per imprevisti, straordinari, indennità di fascia oraria notturna-diurna e/o feriale-festiva, per turnazioni, per vestiario, ed inoltre tutti i costi

aziendali della sicurezza (DPI, Medico competente, formazione/informazione, ecc.), coerentemente con quanto previsto dal DVR dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività tipiche del servizio di spazzamento oggetto del presente Appalto.

4.3. Il Corrispettivo potrà essere oggetto di revisione periodica ai sensi della disciplina vigente e comunque non prima del secondo anno di Contratto. La revisione avverrà facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (sigla FOI) relativo al mese di dicembre dell'anno precedente. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi, non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 c.c. la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

ARTICOLO 5 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

5.1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione del Contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni (anche con riferimento a nuovi ambiti territoriali sui quali esercitare il servizio, variazione delle frequenze, ecc.) fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto stesso, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle medesime condizioni previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali. In tali ipotesi, le Parti possono decidere di sottoscrivere degli atti integrativi con l'esatta individuazione delle prestazioni in aumento o in diminuzione richieste.

5.2. Nei casi di cui al precedente comma, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto, né opporre rifiuti o chiedere indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo e comunque denominati.

5.3. In tutte le restanti ipotesi in cui si dovesse rendere necessaria una modifica al contratto

durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la modifica del contraente, saranno ammesse esclusivamente ai termini e alle condizioni previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante, in particolare, potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di prestazioni sperimentali o straordinarie, anche per servizi complementari a quelli oggetto del Contratto, rispetto alle quali potrà essere concordato un prezzo aggiuntivo, nei limiti e alle condizioni del richiamato art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

5.4. Qualora successivamente alla stipula del Contratto intervengano disposizioni di legge o regolamentari che attribuiscono ad altri soggetti, pubblici o privati, la competenza nelle materie del presente Appalto e questi decidano di subentrare nel Contratto, l'Appaltatore si impegna ad accettare il subentro ai medesimi patti e condizioni contrattuali, a far data dalla comunicazione di subentro.

5.5. È ammessa la cessione dei crediti discendenti dal presente Contratto ai sensi dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le singole cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad IS.A. La Stazione Appaltante potrà rifiutare la cessione mediante l'invio di comunicazione all'Appaltatore e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. La presente clausola non vale, comunque, come accettazione preventiva della cessione dei crediti discendenti dal Contratto. In ogni caso, IS.A. potrà opporre al soggetto cessionario del singolo credito tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore in base al presente Contratto e agli altri Documenti Contrattuali.

ARTICOLO 6 – SUBAPPALTO

6.1. L'Appaltatore ha dichiarato nella propria offerta l'intendimento di avvalersi del subappalto, nei limiti di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, per le seguenti attività:

[•]

[•]

[•]

[o in alternativa]

È escluso il subappalto.

ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

7.1. L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento di tutti i servizi oggetto del presente Contratto e dei Documenti Contrattuali, nonché del corretto operato di tutti i propri dipendenti e del corretto funzionamento dei propri mezzi e/o attrezzature utilizzate. L'Appaltatore è, altresì, direttamente responsabile di eventuali danni a terzi e/o a cose conseguenti a qualsiasi azione derivante dall'effettuazione dei servizi o per inottemperanza alle norme del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, o di qualsiasi altra normativa o regolamentazione vigente e applicabile ai servizi oggetto del Contratto.

7.2. È fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare sempre e prontamente alla Stazione Appaltante tutte le circostanze, incidenti e fatti significativi rilevati o causati nell'espletamento dei servizi e/o che potrebbero impedirne il regolare svolgimento, o che in ogni caso possano essere causa di responsabilità ai sensi del comma precedente.

7.3. Salvo che ciò non competa alle Autorità adibite alla tutela dell'ordine pubblico ovvero all'Autorità giudiziaria, l'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e il Responsabile Tecnico e referente dell'Appaltatore e di un tanto sarà redatto apposito verbale. Eventuali contestazioni dell'Appaltatore dovranno essere riportate in tale verbale. In caso di assenza o di impedimento di tali soggetti, gli accertamenti saranno effettuati in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Stazione Appaltante stessa, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

7.4. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante e i Comuni – nel cui interesse vengono svolti i servizi – da qualsiasi responsabilità, danno, costo, spesa, richiesta, comunque denominati e discendenti dall'esecuzione del presente Contratto da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

8.1. Con cadenza almeno annuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire degli Audit di Sistema con l'effettuazione di verifiche presso le aree oggetto dei servizi, al fine di dare evidenza delle attività effettivamente eseguite dall'Appaltatore con valutazione del livello di risultato conseguito, in riferimento alle norme ed agli standard di servizio concordati.

8.2. Al fine di rilevare e “misurare” la qualità del servizio espletato, viene adottato un sistema di votazione assegnato trimestralmente per via o zona in base ai programmi delle singole attività previste nel presente progetto. La Stazione Appaltante potrà eseguire una serie di controlli sulle singole attività previste atte a garantire un numero minimo di 20 (venti) votazioni/trimestre, che verranno espresse su una apposita Scheda Controllo Servizio con le modalità descritte nella scheda stessa. Verrà considerato come “Non conformità” ogni voto pari o inferiore a 5 (cinque). I controlli saranno effettuati in contraddittorio con l'Appaltatore a campione e senza preventiva comunicazione delle vie oggetto di valutazione.

Il voto medio **V_m** sarà determinato con il criterio della media matematica di tutte le votazioni riportate nella “Scheda Controllo Servizio” secondo la seguente formula:

$$V_m = \sum_{i=1}^n V_i * \frac{1}{n}$$

dove:

Vi - sono le singole votazioni conseguite;

n - è il numero di votazioni mese assegnate, con un numero (n) minimo di 20 votazioni/trimestre

I limiti trimestrali di non conformità ritenuti ammissibili e la votazione media minima da conseguire trimestralmente nell'arco di un triennio preso a riferimento sono specificati nella sottostante tabella:

TARGET			
Anno	n	n+1	n+2
Non Conformità/mese sui controlli effettuati (%) ammessi	5	4	3
Voto medio minimo qualità servizio su base trimestrale	6,50	6,75	7,00

8.3. Decorso il primo triennio, qualora la Stazione Appaltante si determinerà a proseguire nel Contratto, si provvederà a definire i nuovi obiettivi nell'ottica di un continuo e progressivo miglioramento del servizio offerto.

8.4. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo successivo, in seguito alle "Non conformità" riscontrate, per ogni punto percentuale (arrotondato per eccesso) superiore al target fissato per l'anno di riferimento, verrà applicato uno sconto pari ad un punto percentuale dell'importo del Corrispettivo secondo il seguente schema di calcolo:

$$\text{Sconto (€)} = \frac{\Delta *}{i/100}$$

Dove:

Δ = (% di non conformità rilevate) – (% di non conformità ammesse per l'anno di riferimento) con Δ arrotondato per eccesso all'unità superiore

i = Corrispettivo su base annua/4

8.5. Allo scopo di esemplificare il funzionamento del meccanismo di verifica e applicazione degli Sconti previsto nei commi precedenti, le Parti si danno reciprocamente atto del seguente schema esemplificativo:

Anno di riferimento (n)		
Percentuale di non conformità ammessa pari a x % (con x = valore da tabella per l'anno di riferimento)		
Percentuale di non conformità rilevata	Δ	Sconto da applicare(€)
Minore o uguale a x	0	Nessuno
Compresa tra (x) e (x+1)	1	$1*i/100$
Compresa tra (x+1) e (x+2)	2	$2*i/100$
Compresa tra (x+2) e (x+3)	3	$3*i/100$
Compresa tra (x+3) e (x+4)	4	$4*i/100$
Compresa tra (x+4) e (x+5)	5	$5*i/100$

Se il Δ risulterà essere superiore a 5, sarà definito pari a 5, ovvero non saranno applicati sconti superiori a 5 punti percentuali di (i)

In caso di mancato raggiungimento del voto medio minimo, per ogni trimestre in cui non sia conseguito un voto medio (V_m) maggiore o uguale al voto medio minimo fissato per l'anno di riferimento individuato in tabella, si applicherà uno sconto di un punto percentuale sull'importo di contratto secondo il seguente schema di calcolo:

Sconto (€) = $1 * i/100$
--

Dove:

i = Corrispettivo su base annua/4

In caso di servizio giudicato di qualità superiore a quella minima richiesta, ciò non comporterà compensi aggiuntivi di alcun genere.

ARTICOLO 9 – PENALI

9.1. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione dello stesso, fermo restando quanto previsto dagli sconti disciplinati dal precedente articolo e fatto comunque salvo il maggior danno, la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penalità:

- a) ipotesi di mancata esecuzione di qualsiasi servizio o l'esecuzione dei servizi in misura inferiore al 70% rispetto a quanto stabilito per la giornata senza la ripresa delle attività e l'effettivo completamento delle stesse entro le ore 24:00 del medesimo giorno, (che sarà considerato abbandono o sospensione dell'appalto, indipendentemente dalla parte del o dei servizi eventualmente eseguita prima dell'interruzione):
 - i. il primo giorno, per ogni servizio non svolto, verrà comminata la penale fissa di € 500,00 (euro cinquecento/00); la penale sarà incrementata, per ogni giorno successivo di inadempimento, in ragione di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) al giorno, oltre alla decurtazione del corrispettivo per la parte di servizio non svolto;
 - ii. dal 4° (quarto) giorno, anche non consecutivo, nel corso dell'appalto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà, ferma ed impregiudicata la comminazione delle penali come sopra indicate, di provvedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 con l'incameramento della garanzia definitiva e l'affidamento dell'appalto ad altra impresa idonea fino al completamento dell'intero periodo di appalto,

ferma ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di ogni ulteriore danno a carico della Stazione Appaltante;

- b) ipotesi di svolgimento parziale di qualsiasi servizio giornaliero, ancorché svolto in misura superiore al 70% rispetto a quanto stabilito per la giornata, senza la ripresa dell'attività e l'effettivo completamento della parte mancante entro le ore 24:00 del medesimo giorno: € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni via o frazione non serviti o per ogni giorno di mancato servizio, oltre alla decurtazione del corrispettivo per la parte di servizio non svolto;
- c) ipotesi di sversamenti di liquidi o rifiuto spazzato nella fase di trasporto degli stessi: da un minimo di € 100,00 (euro cento/00) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00), a discrezione della Stazione Appaltante, in ragione della gravità dell'inadempimento e della eventuale reiterazione dello stesso, oltre a tutti i costi sostenuti per ripristinare la sede stradale o quant'altro necessita per la pulizia dei siti interessati, da accertarsi in contraddittorio tra le Parti;
- d) ipotesi di ritardata esecuzione dei servizi straordinari o accessori superiore alle 48 (quarantotto) ore previste dall'ordine scritto (a mezzo fax o PEC) o rispetto al termine stabilito: penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per il primo giorno; € 60,00 (euro sessanta/00) per il secondo; € 70,00 (euro settanta/00) per il terzo e così via fino a quando la Stazione Appaltante non si riterrà costretta ad operare in via sostitutiva ed in danno all'impresa. Quanto sopra salvo che non si configuri l'ipotesi di abbandono o sospensione del servizio precedentemente prevista;
- e) ipotesi di mancata disponibilità sugli automezzi della strumentazione GPS o ipotesi di mancata installazione sugli stessi automezzi dell'apparecchiatura fornita dalla Stazione Appaltante per la rilevazione/trasmissione dei dati relativi all'effettuazione del servizio di spazzamento, per fatto imputabile all'Appaltatore: € 500,00 (euro

cinquecento/00) al giorno per ogni strumentazione mancante e per ogni automezzo mancante e per ogni automezzo impiegato per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni, decorso il quale l'automezzo non sarà reputato idoneo e impiegabile nell'appalto;

- f) ipotesi di impiego di automezzi diversi da quelli previsti e comunicati alla Stazione Appaltante, ovvero con motorizzazione non conforme a quella prevista: € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni automezzo e per ogni giorno di impiego non autorizzato dello stesso, anche se questo dovesse essere munito di strumentazione GPS;
- g) ipotesi di riscontrato comportamento improprio del personale dell'Appaltatore (e/o di suoi subappaltatori o subcontraenti): penali di importo compreso tra un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) ed un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00), a discrezione della Stazione Appaltante per ciascun fatto, da accertarsi in contraddittorio tra le Parti. L'importo della penale varierà in funzione dell'entità o della gravità dell'infrazione, del danno, anche di immagine, prodotto alla Stazione Appaltante e della recidiva in relazione ad altre circostanze, fatti ed inadempienze analoghe già verificatesi;
- h) altre ipotesi di inadeguata o incompleta esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di € 300,00 (euro trecento/00) ad un massimo di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), a discrezione della Stazione Appaltante, in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le Parti.

9.2. La Stazione Appaltante, in aggiunta alle penali previste nel precedente comma, avrà diritto di richiedere all'Appaltatore, che non potrà rifiutare, il completo rimborso delle eventuali penali che i Comuni dovessero applicare nei confronti della Stazione Appaltante

in conseguenza della mancata o non corretta esecuzione dei servizi previsti nel presente Contratto e imputabili a colpa o negligenza dell'Appaltatore.

9.3. Le penali di cui al presente non potranno superare il 10% (dieci per cento) del Corrispettivo. Qualora ciò si verificasse, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il Contratto senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto il corrispettivo per la parte di attività svolta sino a quel momento da calcolarsi proporzionalmente, dedotto dell'importo delle penali e del maggior danno.

9.4. Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale, così come gli importi provvisoriamente quantificati da IS.A. a titolo di risarcimento danni, saranno dedotti da IS.A. dal pagamento della prima fattura utile emessa dall'Appaltatore o, a propria discrezione, rivalendosi sulla garanzia definitiva.

9.5. Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso l'Appaltatore dall'obbligo di portare a completamento le prestazioni oggetto del Contratto.

ARTICOLO 10 – GARANZIA DEFINITIVA

10.1. L'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 per un importo pari ad € [●] (euro [●]) mediante [●][●][●], che viene conservata in atti dalla Stazione Appaltante.

10.2. La garanzia definitiva di cui al primo comma è prestata a garanzia dell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Appaltatore è tenuto alla immediata reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettua

direttamente dalla Stazione Appaltante a valere sui ratei del Corrispettivo da corrispondere all'Appaltatore.

ARTICOLO 11 – ASSICURAZIONI A COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

11.1. L'Appaltatore da atto alla Stazione Appaltante di aver stipulato le seguenti polizze previste dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto:

a) [●][●][●][●][●];

b) [●][●][●][●][●].

11.2. L'Appaltatore si impegna trasmettere alla Stazione Appaltante le quietanze di pagamento del premio per gli anni successivi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza dell'annualità al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.

ARTICOLO 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

12.1. La fatturazione delle prestazioni rese in esecuzione del presente Contratto sarà effettuata con cadenza trimestrale dall'Appaltatore per un importo pari ad un quarto del Corrispettivo su base annua di cui al precedente articolo 4, comma 1. *[[[aggiungere in caso di RTI o altra forma di partecipazione aggregata Le fatture dovranno essere emesse pro quota da ciascuna impresa componente il Raggruppamento aggiudicatario]]].*

12.2. Ogni fattura dovrà essere accompagnata dalle schede riepilogative inerenti la consistenza delle prestazioni svolte come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dovranno essere compilate secondo le specifiche istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante per effetto delle disposizioni di cui al art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ogni fattura dovrà riportare inoltre il CIG della gara, l'IBAN del conto corrente indicato ai sensi della legge n. 136/2010, nonché il numero d'ordine ed eventuali altri riferimenti interni di IS.A che saranno preventivamente comunicati dalla Stazione

Appaltante prima dell'emissione di ogni fattura. La consegna puntuale alla Stazione Appaltante di tutta la documentazione prevista sarà condizione essenziale per l'effettuazione dei pagamenti delle fatture emesse dall'Appaltatore per le prestazioni eseguite. La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento di richiedere all'Appaltatore la documentazione integrativa o esplicativa di quella già presentata.

12.3. La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento delle fatture entro sessanta (60) giorni dal ricevimento delle stesse, fatta salva la regolare esecuzione del servizio e la previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, che sarà effettuata dalla Stazione Appaltante nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente.

12.4. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Appaltatore, il pagamento verrà sospeso sino alla data di regolarizzazione della stessa da parte dell'Appaltatore.

12.5. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti (in particolare il DURC e le verifiche presso Equitalia), ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà della Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa e/o indennizzo per il ritardo.

12.6. La liquidazione di eventuali prestazioni straordinarie, complementari o accessorie specificatamente richieste dalla Stazione Appaltante e consentite a termini del presente Contratto e della legislazione vigente potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito di accettazione del preventivo di spesa da parte di quest'ultima e sarà oggetto di fatture separate posticipate, pagate nel medesimo termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura, e predisposte sulla base dei resoconti specifici attinenti a dette prestazioni.

ARTICOLO 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

13.1. L'Appaltatore si obbliga specificamente ad assicurare la tracciabilità dei flussi

finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, con la sottoscrizione del presente Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi ivi previsti.

13.2. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o

subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010. La Stazione Appaltante ha il diritto e l'obbligo di verificare che tali obblighi siano rispettati.

13.3. Ai fini di cui sopra, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

13.4. Gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" dall'Appaltatore ai pagamenti discendente dal presente Contratto è il seguente: conto corrente n. [•] aperto presso [•] IBAN: [•]. Le persone delegate ad operare su tale conto sono: [•][•][•][•][•][•]. Ogni modifica del conto corrente e/o dei soggetti sopraindicati deve essere immediatamente comunicata alla Stazione Appaltante.

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e/o comunque in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla legge n. 136/2010, si determineranno le conseguenze previste dall'art. 3, comma 9-bis, della medesima legge n. 136/2010.

ARTICOLO 14 – VERIFICA FINALE DI CONFORMITÀ DELL'ESECUZIONE

14.1. Il presente Contratto è soggetto a verifica finale di conformità dei servizi eseguiti.

14.2. La verifica di cui al comma precedente si svolgerà nei termini e con le modalità previste dall'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 15 – RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

15.1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, può recedere dal Contratto in qualunque momento.

15.2. In caso di esercizio del recesso di cui al precedente comma 1, la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti alla data di esercizio del diritto di recesso, nonché del valore degli eventuali materiali utili esistenti in magazzino e già accettati dal Direttore dell'Esecuzione, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. Tali importi sono decurtati delle eventuali penali maturate o danni subiti.

15.3. Il recesso è esercitato dalla Stazione Appaltante mediante l'invio all'Appaltatore di una comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante riprende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità dei servizi effettuati sino a tale data.

15.4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nel caso di recesso della Stazione Appaltante disposto in esecuzione della vigente disciplina antimafia e, in particolare, nelle ipotesi di cui all'art. 88, comma 4-ter e all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011. In tali ipotesi all'Appaltatore sarà dovuto esclusivamente il pagamento del valore dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

16.1. Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante risolverà

il Contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta la condanna con sentenza definitiva passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

16.2. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può risolvere il Contratto in uno dei seguenti casi:

a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto l'esperimento di una nuova procedura di gara per l'affidamento dell'appalto ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016;

b) con riferimento alle ipotesi di modifiche del Contratto di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 50/2016 qualora risultino superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;

c) con riferimento alle ipotesi di modifiche del Contratto di cui all'art. 106, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, qualora siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

d) sia emerso che l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, si trovava in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto;

e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs. n. 50/2016.

16.3. Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può

risolvere il Contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In questa ipotesi, il Direttore dell'Esecuzione invia al Responsabile Unico del Procedimento una relazione particolareggiata corredata dai documenti necessari, indicando la stima dei servizi che potranno essere riconosciuti all'Appaltatore. Il Direttore dell'Esecuzione formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento dichiara risolto il Contratto.

16.4. Ai fini di cui al comma precedente e in via esemplificativa e non esaustiva, rappresentano un grave inadempimento da parte dell'Appaltatore il concorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- i) subappalto non autorizzato a terzi di tutte o di parte delle attività previste nell'Appalto;
- ii) decadenza dall'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori ambientali per la Categoria e classe prevista;
- iii) sospensione o abbandono dell'Appaltatore dei servizi oggetto del Contratto;
- iv) in tutti i casi di perdurante inadempimento ad una diffida scritta indirizzata dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore entro i termini allo stesso assegnati;
- v) inosservanza delle norme in materia di collocamento, retribuzione, contribuzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- vi) superamento del 10% (dieci per cento) del valore Corrispettivo delle penali accumulate dall'Appaltatore;
- vii) in caso di comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;

viii) in caso di reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi;

ix) in caso di inosservanza delle direttive della Stazione Appaltante in sede di avvio dell'esecuzione del contratto.

16.5. Fatte salve le ipotesi disciplinate dai precedenti commi, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto – ai sensi dell'art. 108, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 – in tutti i casi in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto medesimo. In tali casi, il Direttore dell'Esecuzione assegna un termine all'Appaltatore, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

16.6. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, delle penali e dell'eventuale maggior danno.

16.7. Il Responsabile Unico del Procedimento nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi in magazzino e la relativa presa in consegna.

16.8. Qualora sia stato nominato l'organo competente per la verifica di conformità dei servizi, questo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dal d.lgs. n. 50/2016. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto.

16.9. Nelle ipotesi disciplinate dai precedenti commi 1, 3 e 4 del presente articolo, in sede di liquidazione finale dei servizi, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi da completare.

16.10 In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore deve provvedere al ritiro di tutti i mezzi e le attrezzature dalle aree oggetto dei servizi o da magazzini non di proprietà nel termine a tale fine assegnato dalla Stazione Appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. Si applica il penultimo inciso dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RESPONSABILE TECNICO E REFERENTE DELL'APPALTATORE

17.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che:

(i) Il Responsabile Unico del Procedimento è:

il Signor [nome - cognome]

[indirizzo – città]

[telefono] – [fax] – [email] – [pec]

(ii) Il Direttore dell'Esecuzione è [se diverso dal Responsabile Unico del Procedimento]:

il Signor [nome - cognome]

[indirizzo – città]

[telefono] – [fax] – [email] – [pec]

(iii) Il Responsabile Tecnico e referente dell'Appaltatore è:

il Signor [nome - cognome]

[indirizzo – città]

[telefono] – [fax] – [email] - [pec]

17.2 Ciascuna Parte dovrà comunicare all'altra, a mezzo raccomandata A/R, pec ovvero a mezzo fax, l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'Appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzata da IS.A. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.

17.3. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite Raccomandata A/R, pec o fax alla parte interessata agli indirizzi di cui ai precedenti commi 1 e 2 che sono eletti come domicilio valido a tutti gli effetti del presente Contratto.

ARTICOLO 18 – MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

18.1. Qualsiasi modifica e/o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà avvenire, ove consentito dalla legislazione vigente e comunque d'accordo tra le Parti, in forma scritta.

ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

19.1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 le parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

19.2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione della esecuzione delle attività previste dal Contratto; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 20 – LEGGE APPLICABILE

20.1. Il presente Contratto è disciplinato dalla legislazione italiana e, in particolare, alla normativa in materia di contrattualistica pubblica al Codice Civile.

ARTICOLO 21 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

21.1. Per le controversie inerenti interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e/o risoluzione del presente Contratto e dei Documenti Contrattuali, che non si siano potute risolvere in sede amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Gorizia.

21.2. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni di IS.A., senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell'Appalto e senza nulla poter opporre.

ARTICOLO 22 – SPESE DEL CONTRATTO

22.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili, relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o comunque dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Appaltatore.

22.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni considerate nello stesso sono assoggettate ad IVA.

ARTICOLO 23 – STIPULA DEL CONTRATTO

23.1 Il presente Contratto sarà stipulato tra le Parti in modalità elettronica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ronchi dei Legionari, il [●]

ISONTINA AMBIENTE S.R.L.

APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole artt. [●][●][●][●][●]

APPALTATORE